

> a cura di **Patrizia Riva**

Ruoli di Corporate Governance

> a cura di **Patrizia Riva**

Il volume è aggiornato alle indicazioni del Codice di *Corporate Governance* 2020 e approfondisce in modo sistematico i profili economici del governo di impresa. La materia in esame ha subito una notevole evoluzione divenendo sempre più definita e articolata. Situazioni drammatiche di discontinuità e di crisi affrontate recentemente da molte aziende hanno paradossalmente permesso di comprendere come sia indispensabile, anche per le realtà minori, dotarsi di strumenti di *governance*. Argomenti che sino a poco tempo fa potevano essere solo studiati perché considerati di frontiera - quali il sistema dei controlli nelle PMI, l'introduzione dei modelli organizzativi e di gestione dei rischi o ancora la comunicazione di informazioni non finanziarie e la *diversity* - sono divenuti negli ultimi anni fondamentali per la gestione della continuità aziendale. Solo valutare per tempo quale possa essere la prevedibile evoluzione della propria attività nel futuro, individuare i rischi rilevanti e i mezzi necessari per fronteggiarli permette di gestire le difficoltà che inevitabilmente tutte le attività imprenditoriali prima o poi incontrano evitando, o quanto meno riducendo, le probabilità di *default*. A questo fine il volume approfondisce, da un lato, le buone prassi e i modelli di comportamento, che costituiscono i *benchmark* di riferimento, in quanto utilizzati dalle aziende capaci di perseguire sistematicamente il successo sostenibile e, dall'altro, i compiti affidati a chi assume in azienda specifici ruoli di *governance*.

Ruoli di Corporate Governance

Ruoli di Corporate Governance

Patrizia Riva, PhD in Business, Economics & Management presso l'Università Bocconi, è Professore associato nell'Università del Piemonte Orientale presso il DiSEI dove è titolare dei corsi di Corporate Governance, Internal Auditing & DNF e di Revisione aziendale.

Docente del Master in Crisi e Risanamento Aziendale nell'Università di Bergamo, già Responsabile della formazione continua e della "SAF Scuola di Alta Formazione" dell'Odcec Milano e componente della Commissione "Formazione Continua", è ora componente del GdL "Procedure di attuazione bis della riforma Rordorf 2" del Cndcec. Ha partecipato al coordinamento del GdL che ha redatto i "Principi di attestazione dei piani delle aziende in crisi" e al GdL i "Principi di redazione dei piani di risanamento". Dottore commercialista, Revisore legale e Ctu, è fondatore e Senior Partner dello Studio Patrizia Riva, Dottori Commercialisti e Avvocati Associati. Ricopre incarichi di amministratore indipendente e sindaco in società quotate, non quotate ed enti ed è Vicepresidente di APRI. Svolge il ruolo di perito, commissario, curatore, custode giudiziario su nomina del Tribunale, di Occ su nomina della Cciaa e di perito, attestatore e *advisor* su nomina di parte. È autore di numerose pubblicazioni nazionali e internazionali.

> Patrizia Riva

Assetti organizzativi e DNF

presentazione di
Maurizio Comoli

prefazione di
Alida Paluchowski

ONLINE INTEGRAZIONI
E VERSIONE DIGITALE
GRATUITA

ISBN 978-88-238-3760-7



9 788823 837607

Per l'accesso ai contenuti digitali integrativi collegarsi a <http://mybook.egeaonline.it> registrarsi e inserire il codice stampato sul retro di copertina

Il ruolo del Collegio Sindacale nelle società non quotate e nelle società quotate e il ruolo del revisore

5

di Mario Difino, Pietro Villa

SOMMARIO

5.1 Il sistema dei controlli societari

- 5.1.1 Il ruolo centrale dell'informativa contabile nel sistema delle società i capitali
- 5.1.2 L'evoluzione normativa in materia di controllo societario e di informazione contabile
- 5.1.3 I controlli sul bilancio
- 5.1.4 Le distinte funzioni di controllo e revisione

5.2 La composizione e i compiti degli organi di controllo societari nelle società non quotate

- 5.2.1 La composizione degli organi di controllo
- 5.2.2 I compiti del Collegio Sindacale
- 5.2.3 I poteri del Collegio Sindacale

5.3 Il ruolo e l'attività del Collegio Sindacale delle società quotate nell'esperienza professionale

- 5.3.1 Il ruolo del Collegio Sindacale
- 5.3.2 L'attività di controllo

5.4 L'indipendenza del Collegio Sindacale delle società quotate

5.5 I poteri e la responsabilità del Collegio Sindacale delle società quotate

5.6 Il ruolo dei revisori

5.7 I controlli societari nel Codice della crisi

- 5.7.1 Il ruolo dei sindaci nel Codice della crisi
- 5.7.2 I controlli sulle piccole e medie imprese

5.1 Il sistema dei controlli societari

Il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, di seguito CCI) ha riconosciuto l'importanza dei controlli societari da parte di soggetti indipendenti ai fini della tempestiva rilevazione della crisi e dell'adozione delle misure idonee ad affrontarla. L'obbligo di nomina degli organi di controllo è stato esteso a un maggior numero di società, aventi dimensioni minori rispetto a quelle considerate dalla precedente normativa, e sono stati previsti ulteriori, specifici obblighi di intervento a carico di tali organi.

Il sistema dei controlli previsto dal Legislatore riguarda sia il rispetto delle specifiche norme e principi contabili che disciplinano la redazione del bilancio sia l'osservanza della legge in generale e dello statuto. Fra i controlli di legalità ha particolare rilievo la vigilanza sull'integrità del capitale sociale e sulla tempestiva attuazione dei provvedimenti richiesti dal codice civile in caso di perdite che possano pregiudicare la continuità aziendale. Affidabilità dell'informativa contabile e vigilanza sull'integrità del capitale sono, da sempre, due aspetti di fondamentale importanza per la tutela degli *stakeholder*.

5.1.1 Il ruolo centrale dell'informativa contabile nel sistema delle società di capitali

Nelle società di capitali, per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio (artt. 2325 e 2462 c.c.). Risulta, quindi, indispensabile a tutela dei terzi la pubblicità legale relativamente al capitale sociale effettivamente versato ed esistente in base all'ultimo bilancio, da indicare negli atti e nella corrispondenza (art. 2250 c.c.), nonché alla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società che deve risultare con chiarezza dal bilancio (artt. 2423 ss. c.c.) da depositare insieme con le relazioni accompagnatorie e il verbale di approvazione presso il registro delle imprese (artt. 2435 e 2478-bis c.c.).

In caso di riduzione del capitale per perdite, l'organo amministrativo e, in caso di sua inerzia, il Collegio Sindacale devono convocare senza indugio l'assemblea per gli opportuni provvedimenti, sottoponendo alla stessa una relazione e un bilancio aggiornato, se necessario infrannuale, unitamente alle osservazioni del Collegio Sindacale (artt. 2446, 2447, 2482 e 2482-bis c.c.).

Un adeguato sistema di informativa contabile è, pertanto, uno dei pilastri sui quali poggia il sistema delle società di capitali, e il bilancio – annuale, infrannuale o previsionale – è il documento fondamentale per valutare le condizioni di equilibrio economico, patrimoniale e finanziario dell'impresa. Basti pensare che gli indicatori desunti dai bilanci consuntivi o previsionali rappresentano i principali strumenti a disposizione della direzione aziendale e degli organi di controllo per valutare la sussistenza o meno della prospettiva

della continuità aziendale. Per garantire l'effettiva esistenza del patrimonio sociale, le convenzioni contabili adottate dal Legislatore comunitario e italiano sono ispirate alla prudenza e al criterio della conservazione del capitale (artt. 2423-bis e 2426 c.c.). Poiché il bilancio d'esercizio riflette soltanto gli eventi passati, per far sì che l'informativa di bilancio possa essere utilizzata anche in modo prospettico (*forward-looking*) la Direttiva 2003/51/CE e il D.Lgs. 32/2007 di attuazione hanno disposto l'inserimento nella relazione degli amministratori di un'analisi della situazione della società e dell'andamento della gestione, e di una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta (art. 2428 c.c.). Di particolare rilievo è l'obbligo di fornire nell'ambito di tale analisi gli indicatori di risultato c.d. "finanziari" e, se del caso, quelli "non finanziari" pertinenti all'attività specifica della società¹. Tale previsione, unitamente all'obbligo di redazione del rendiconto finanziario disposto dal D.Lgs. 139/2015, già richiesto peraltro dai principi contabili, ha reso l'informativa obbligatoria di bilancio – se correttamente predisposta – uno strumento tecnicamente adeguato per la valutazione della situazione della società alla data di riferimento e del previsto andamento nei successivi dodici mesi. Le linee guida per la redazione della relazione sulla gestione emanate il 14 gennaio 2009 dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili hanno individuato le informazioni che le società devono fornire per soddisfare l'obbligo sopra richiamato. In particolare, gli indicatori individuati ai fini dell'inserimento nella relazione sulla gestione sono i medesimi elaborati dal CNDC nel marzo 2004 nel documento "Il sistema delle informazioni aziendali alla luce di Basilea 2 e del nuovo diritto societario" per la valutazione del rischio di credito degli affidamenti bancari alla luce dell'accordo *International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards* promosso dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, rischio che dipende principalmente dalla probabilità di insolvenza dell'impresa finanziata. Tale scelta risulta coerente poiché la finalità di entrambi i modelli di informativa è la medesima, ovvero la comprensione delle condizioni di equilibrio economico-finanziario dell'impresa. Del resto, anche le disposizioni relative all'accesso al Fondo di garanzia per le PMI, approvate con D.M. 12 febbraio 2019, contengono un modello di previsione del profilo di rischio patrimoniale, economico e finanziario ai fini del calcolo della probabilità di inadempimento che comprende l'uso di numerosi indicatori di natura contabile, differenziati per settore di attività, analogamente a quanto previsto dall'art. 13 del CCI.

¹ Sulle origini del concetto di informazione non finanziaria si veda: P. RIVA, *Le informazioni non finanziarie nel sistema di bilancio*, Egea, 2001.

5.1.2 L'evoluzione normativa in materia di controllo societario e di informazione contabile

Fra i molti aspetti innovativi del CCI risalta l'importanza attribuita dal Legislatore all'informazione contabile e ai controlli societari quali strumenti per la prevenzione della crisi. Le nuove norme si pongono in continuità con l'evoluzione della legislazione in materia societaria e di bilancio nell'ultimo trentennio, avvenuta in gran parte su impulso dell'Unione europea ma in parte riguardante l'istituto del Collegio Sindacale, peculiare del diritto italiano.

Nel tempo, l'ordinamento è stato profondamente modificato: la disciplina delle società di capitali e cooperative è stata riformata organicamente con il D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 6, mentre la modernizzazione della normativa in materia di bilancio è iniziata con il D.Lgs. 9 aprile 1991 n. 127, che ha attuato le Direttive n. 78/660/CEE e n. 83/349/CEE, ed è proseguita con il D.Lgs. 2 febbraio 2007 n. 32, che ha attuato la direttiva 2003/51/CE, e con il D.Lgs. 18 agosto 2015 n. 139 che ha attuato la Direttiva 2013/34/UE. La revisione legale è stata introdotta con il D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39, che ha attuato la Direttiva 2006/43/CE, nonché con il D.Lgs. 17 luglio 2016 n. 135, che ha attuato la Direttiva 2014/56/UE. A tali norme, che riguardano la redazione del bilancio secondo i principi contabili nazionali, si aggiunge il D.Lgs. 28 febbraio 2005 n. 38 che ha attuato il Regolamento (CE) n. 1606/2002 per i bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali *International Financial Reporting Standards*, peraltro non applicabili alle piccole e medie imprese che non superano i parametri previsti dall'art. 2435-bis c.c. per la redazione del bilancio abbreviato.

L'inserimento della revisione nell'ordinamento nazionale quale funzione distinta dalla vigilanza ha indotto qualche interprete del diritto e a volte il Legislatore a confondere i ruoli dei due organi societari indipendenti incaricati del "controllo", i quali in realtà hanno compiti ben distinti. Ciò ha comportato la formulazione non felice di alcune norme, dando origine a un'ambiguità che peraltro si può agevolmente risolvere mediante un'interpretazione sistematica della normativa.

5.1.3 I controlli sul bilancio

La funzione di controllo del bilancio era originariamente attribuita al Collegio Sindacale dall'art. 2403 c.c., la cui formulazione iniziale imponeva a tale organo l'obbligo di "accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza delle norme stabilite dall'art. 2425 per la valutazione del patrimonio sociale". A seguito della riforma del diritto societario apportata con il D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 6, fu introdotto l'istituto del "controllo contabile" di cui all'art. 2409-bis c.c.,

successivamente sostituito dalla “revisione legale”, funzione distinta dalla vigilanza anche se esercitabile dal medesimo organo, e cioè dal Collegio Sindacale se composto da revisori iscritti nell’apposito registro, per le società non tenute alla redazione del bilancio consolidato.

Il Collegio Sindacale incaricato della sola funzione di vigilanza conserva la responsabilità di esprimere il consenso all’iscrizione in bilancio, tra le immobilizzazioni immateriali, dei costi di impianto e ampliamento, dei costi di sviluppo aventi utilità pluriennale e dell’avviamento, e di sottoporre ai soci la relazione sui risultati dell’esercizio sociale e sull’attività svolta nell’adempimento dei propri doveri nonché le osservazioni e le proposte sul bilancio, acquisendo preliminarmente dai revisori le informazioni relative all’esito dei controlli da essi svolti.

La concreta applicazione delle norme in materia di informazione contabile risulta così sottoposta al giudizio di professionisti qualificati, in conformità con il quadro giuridico europeo e con la prassi internazionale. L’attuazione da parte degli organi sociali dei provvedimenti a tutela del capitale e della solvibilità aziendale è soggetta alla vigilanza dell’organo di controllo societario, che nel sistema di *governance* tradizionale è costituito dal Collegio Sindacale. Ai sensi dell’art. 2409-septies c.c. il Collegio Sindacale e i soggetti incaricati della revisione legale dei conti si scambiano tempestivamente le informazioni rilevanti per l’espletamento dei rispettivi compiti, garantendo così il corretto funzionamento del sistema dei controlli.

5.1.4 Le distinte funzioni di controllo societario e di revisione

La menzione degli organi di revisione nelle medesime norme del CCI che riguardano il controllo societario rischia di confondere i lettori meno attenti riguardo alla portata e alla necessità delle funzioni di controllo e di quelle di revisione. Tali norme sono rappresentate principalmente dall’art. 2477 c.c., sostituito dall’art. 379 CCI, rubricato “*Nomina degli organi di controllo*”, e dall’art. 14 CCI, rubricato “*Obbligo di segnalazione degli organi di controllo societari*”, nei quali sono menzionati anche il revisore contabile e la società di revisione. Tuttavia, il testo di tali articoli precisa chiaramente – anche se sinteticamente – che controllo e revisione sono funzioni distinte, come è sancito del resto in modo inequivocabile dalla Sezione VI-bis, Titolo V, Libro V c.c., rubricata “*Dell’amministrazione e del controllo*” nonché, in modo ancora più chiaro, dal D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 – “*Codice del terzo settore*” che disciplina separatamente all’art. 30 l’organo di controllo e all’art. 31 la revisione legale dei conti.

L’art. 14 CCI dispone l’obbligo di verificare che l’organo amministrativo valuti costantemente, assumendo le conseguenti idonee iniziative, se l’assetto organizzativo dell’impresa sia adeguato, se sussista l’equilibrio economico finanziario e quale sia il prevedibile andamento della gestione, nonché di

segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo l'esistenza di fondati indizi della crisi. Tale obbligo è posto a carico degli organi di controllo societari, del revisore contabile e della società di revisione, *ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni*. È quindi fondamentale comprendere quali siano le funzioni proprie di tali organi.

5.1.4.1 La vigilanza

Il Collegio Sindacale ha il dovere di vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento². In estrema sintesi, il controllo societario si sostanzia nelle seguenti **attività di vigilanza**³:

- a) *sull'osservanza della legge e dello statuto*: verifica della conformità degli atti e delle deliberazioni degli organi delle società alle norme di legge ed alle disposizioni dello statuto;
- b) *sul rispetto dei principi di corretta amministrazione*: verifica della conformità delle scelte di gestione degli amministratori ai generali criteri di razionalità economica, senza entrare nel merito dell'opportunità e convenienza delle scelte stesse;
- c) *sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento*: verifica dell'adeguatezza e del funzionamento delle direttive e delle procedure aziendali, comprese quelle attinenti alla raccolta e alla produzione delle informazioni di bilancio.

Ai fini dello svolgimento della propria attività il Collegio Sindacale, oltre all'effettuazione delle proprie periodiche riunioni e dei controlli suddetti deve assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, alle assemblee sociali e alle riunioni del comitato esecutivo. Il Collegio Sindacale è investito di autonomi poteri, consistenti principalmente: negli atti di ispezione e di controllo e nella richiesta di notizie agli amministratori (art. 2403-bis c.c.); nella convocazione degli organi sociali in caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, ovvero qualora il collegio ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere (art. 2406 c.c.); nell'indagine sui fatti censurabili denunciati dai soci (art. 2408 c.c.); nella denuncia al Tribunale in caso di fondato sospetto di gravi irrego-

² Art. 2403 c.c. e art. 30 D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

³ Cfr. CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI, *Principi di comportamento del Collegio Sindacale di società non quotate*, Settembre 2015.

larità compiute dagli amministratori (art. 2409 c.c.). In caso di cessazione di tutti gli amministratori, il Collegio Sindacale può altresì compiere gli atti di ordinaria amministrazione (art. 2386 c.c.).

Prescindendo dall'eventuale esercizio della revisione legale, l'attività di vigilanza del Collegio Sindacale comprende attività specificatamente previste dalla normativa, quali *il controllo dell'andamento generale della gestione e la prevedibile evoluzione*, nonché delle operazioni gestionali di maggior rilievo effettuate dalla società e dalle sue controllate (art. 2381 c.c.); l'espressione del parere sul compenso da riconoscere agli amministratori investiti di particolari cariche (art. 2389 c.c.); il controllo delle operazioni poste in essere dagli amministratori in situazioni di conflitto di interesse (art. 2391 c.c.); il controllo e l'attestazione dei limiti all'emissione di prestiti obbligazionari (art. 2412 c.c.); l'espressione del consenso all'iscrizione in bilancio, tra le immobilizzazioni immateriali, dei costi di impianto e ampliamento, dei costi di sviluppo aventi utilità pluriennale e dell'avviamento (art. 2426 c.c.); la formulazione della proposta motivata sul conferimento dell'incarico di revisione legale e l'espressione delle proprie osservazioni in caso di revoca del medesimo (art. 13, D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39).


Come meglio precisato nel paragrafo 5.7, ai doveri già previsti dal codice civile l'art. 14 del CCI aggiunge l'obbligo di segnalare all'organo amministrativo l'esistenza di fondati indizi di crisi, nonché di informare senza indugio l'OCRI nel caso in cui l'organo amministrativo non abbia adottato le misure necessarie nei successivi sessanta giorni. Inoltre, l'art. 37 CCI prevede che gli organi di controllo e di vigilanza sull'impresa possano proporre la domanda di apertura della liquidazione giudiziale.

5.1.4.2 La revisione legale

La revisione legale è stata introdotta dal D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 che ha attuato la Direttiva 2006/43/CE. Si tratta di un'attività distinta dalla vigilanza, tuttavia, come si è detto per le società non tenute alla redazione del bilancio consolidato essa può essere svolta dall'organo di controllo societario, e cioè dal Collegio Sindacale – ovvero, nelle società a responsabilità limitata, dal sindaco unico – se composto da revisori iscritti nell'apposito registro. Ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 39/2010, la revisione legale è svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia, adottati con determina del Ragioniere generale dello Stato⁴. Si tratta della traduzione in lingua italiana dei principi di revisione internazionali *International Standards on Auditing*

⁴ Determina 23 dicembre 2014, 15 giugno 2017, 31 luglio 2017 e 12 gennaio 2018.

Figura 5.1 – Vigilanza e revisione



(ISA) emanati dall'*International Auditing and Assurance Standards Board* (IAASB), integrata con considerazioni specifiche nell'ambito delle disposizioni normative e regolamentari dell'ordinamento italiano.

In base a tali principi professionali, la finalità della revisione contabile è l'espressione da parte del revisore di *un giudizio* in merito al fatto se il bilancio sia redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile⁵. Nell'ambito della propria attività, il revisore deve apprezzare la valutazione della direzione aziendale in merito alla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento per un periodo non inferiore a dodici mesi *dalla data di riferimento del bilancio*⁶.

Per poter identificare e valutare i rischi di errori significativi nel bilancio, il revisore deve acquisire *nelle fasi preliminari* del proprio lavoro una comprensione dell'impresa e del contesto in cui essa opera, inclusi gli aspetti del suo controllo interno rilevanti ai fini della revisione contabile⁷.

5.2 La composizione e i compiti degli organi di controllo societari nelle società non quotate

5.2.1 La composizione degli organi di controllo

Come sopra accennato, nelle società non quotate l'organo di controllo è costituito dal Collegio Sindacale ovvero, nelle società a responsabilità limitata, dal sindaco unico.

⁵ Principio di revisione ISA Italia n. 200.

⁶ Principio di revisione ISA Italia n. 570.

⁷ Principio di revisione ISA Italia n. 315.

Il Collegio Sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci, oltre a due sindaci supplenti (art. 2397 c.c.). Il numero dei componenti è stabilito dall'atto costitutivo. Se al Collegio Sindacale non è affidata la revisione legale dei conti, almeno un componente effettivo e uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. I restanti componenti, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali dei dottori commercialisti ed esperti contabili (sezione A), degli avvocati o dei consulenti del lavoro, ovvero fra i professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche.

Ulteriori requisiti di professionalità possono essere stabiliti da leggi speciali che regolano specifici settori di attività o dallo statuto.

Box 5.1 – Requisiti di professionalità del Collegio Sindacale

Art. 2397 c.c.

I sindaci devono essere scelti fra:

- a) gli iscritti
 - nel registro dei revisori legali;
 - nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
 - nell'albo degli avvocati;
 - nell'albo dei consulenti del lavoro;
- b) i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.

Qualora al Collegio Sindacale sia demandato l'espletamento della revisione legale, tutti i componenti devono essere iscritti nel registro dei revisori legali.

Il presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'assemblea dei soci, quale soggetto di riferimento e di coordinamento dell'organo di controllo.

Ai sensi dell'art. 2399 c.c., non possono essere eletti alla carica di sindaco:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382⁸;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, delle società controllate, della società controllante e di quelle sottoposte a comune controllo;
- c) coloro che sono legati alla società, alle società controllate, alla società controllante e a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

⁸ Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Lo statuto può prevedere altre cause di ineleggibilità o decadenza, nonché cause di incompatibilità e limiti e criteri per il cumulo degli incarichi.

Nelle società a responsabilità limitata, in caso di nomina del c.d. sindaco unico, si applicano le disposizioni sul Collegio Sindacale previste per le società per azioni (art. 2477 c.c.), in quanto compatibili con la composizione monocratica dell'organo di controllo.

5.2.2 I compiti del Collegio Sindacale

I doveri di vigilanza attribuiti al Collegio Sindacale dall'art. 2403 c.c., brevemente illustrati di seguito anche alla luce delle norme di comportamento emanate dal CNDCEC, comprendono già quelli ora previsti dall'art. 14 del CCI, che sostanzialmente li ribadisce senza aggiungerne di nuovi se non in relazione ai nuovi istituti riguardanti la segnalazione e la composizione della crisi.

5.2.2.1 *La vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto*

La vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto si sostanzia nel verificare la conformità degli atti e delle deliberazioni degli organi delle società alle norme di legge e alle disposizioni dello statuto. Il Collegio Sindacale, nell'esercizio della propria attività, è tenuto a vigilare sul rispetto di tutte le norme statutarie, legislative e regolamentari che disciplinano il funzionamento degli organi della società ed i rapporti della stessa con gli organismi istituzionali. La vigilanza viene esercitata mediante: la rilevazione dell'esistenza di un'appropriata struttura organizzativa che consenta il rispetto delle norme e l'esecuzione degli adempimenti da esse previsti; l'acquisizione di informazioni dal soggetto incaricato della revisione legale, per gli aspetti di sua competenza; l'ottenimento di informazioni dagli amministratori, in occasione della partecipazione alle riunioni degli organi sociali o di altri incontri o a seguito di richieste specifiche; l'effettuazione di autonomi atti di amministrazione e controllo.

5.2.2.2 *La vigilanza sul rispetto dei principi di corretta amministrazione*

Al Collegio Sindacale non compete un controllo di merito sull'opportunità e la convenienza delle scelte di gestione degli amministratori, bensì la verifica degli aspetti di legittimità delle scelte stesse. La vigilanza sul rispetto dei principi di corretta amministrazione si sostanzia nel verificare la conformità delle scelte di gestione ai generali criteri di razionalità economica, senza valutare l'opportunità gestionale della scelta.

Il Collegio Sindacale, anche tramite la partecipazione alle riunioni del

Consiglio di Amministrazione, ovvero sulla base delle informazioni assunte o ricevute dagli amministratori o dal soggetto incaricato della revisione legale, vigila che gli amministratori osservino l'obbligo della diligenza nell'espletamento del loro mandato, imposto dall'art. 2392 c.c. La vigilanza sul comportamento diligente degli amministratori non riguarda il merito delle loro scelte di gestione, bensì solo il modo in cui esse sono state compiute. Pertanto, i sindaci devono avere cognizione del corretto procedimento decisionale degli amministratori e non effettuare la verifica della bontà e convenienza dell'operazione. Tuttavia, i sindaci, nel vigilare sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, devono accertare che gli amministratori non compiano operazioni: estranee all'oggetto sociale; in cui essi abbiano un interesse per conto proprio o di terzi; manifestamente imprudenti o azzardate; che possano compromettere l'integrità del patrimonio sociale e la continuità dell'attività aziendale; volte a sopprimere o modificare i diritti attribuiti dalla legge o dallo statuto ai singoli soci; in contrasto con le deliberazioni assunte dall'assemblea o dal Consiglio di Amministrazione.

In conclusione, gli obiettivi dell'attività di vigilanza sulla "corretta amministrazione" consistono: nell'accertamento del comportamento degli amministratori, ai quali è richiesto di agire con la diligenza propria dell'incarico ricevuto; nel controllo che la struttura organizzativa sia idonea a effettuare le operazioni da intraprendere; nella verifica in ordine all'adeguatezza del patrimonio e delle risorse sociali in relazione alle operazioni aziendali; nella verifica che il grado di indebitamento sia sostenibile.

5.2.2.3. *La vigilanza sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento*

L'adeguatezza del sistema organizzativo, amministrativo e contabile è responsabilità degli amministratori, mentre è del Collegio Sindacale la responsabilità di vigilare su tale adeguatezza e sul suo funzionamento.

Con l'espressione "*assetto organizzativo*" s'intende il complesso delle direttive e delle procedure stabilite per garantire che il potere decisionale sia assegnato ed effettivamente esercitato ad un appropriato livello di competenza e responsabilità. Il sistema amministrativo e contabile è quella parte del sistema di controllo interno aziendale che si prefigge di fornire una ragionevole sicurezza circa l'attendibilità delle informazioni di bilancio.

I requisiti di adeguatezza di una struttura organizzativa aziendale, condizione necessaria per un buon sistema di controllo interno, riguardano principalmente: la conformità alle dimensioni della società, alla natura e modalità di perseguimento dell'oggetto sociale; la chiara identificazione delle linee di responsabilità nell'organigramma aziendale; la documentazione di direttive e procedure aziendali e la loro effettiva conoscenza da parte degli

addetti alle specifiche mansioni; l'adeguata competenza del personale addetto a svolgere le funzioni assegnate.

Tabella 5.1 – La vigilanza del Collegio Sindacale

Osservanza della legge e dello statuto	Principi di corretta amministrazione	Adeguatezza assetto organizzativo, amministrativo e contabile
Conformità degli atti e delle deliberazioni sociali alle disposizioni dello statuto e rispetto di tutte le norme statutarie, legislative e regolamentari applicabili.	Corretto e informato processo decisionale e razionalità economica delle scelte di gestione. Assenza di operazioni estranee all'oggetto sociale, in conflitto di interesse, che compromettano il patrimonio e la continuità aziendale.	Conformità alle dimensioni della società e all'oggetto sociale. Identificazione delle linee di responsabilità nell'organigramma aziendale. Documentazione di direttive e procedure aziendali.
Bilancio	Gestione	Concreto funzionamento dell'organizzazione
Rispetto delle norme procedurali su redazione, approvazione e pubblicazione. Consenso sull'iscrizione dei costi di impianto e ampliamento, di sviluppo e dell'avviamento. Osservazioni e proposte.	Andamento generale della gestione e prevedibile evoluzione. Operazioni gestionali di maggior rilievo. Controllo delle operazioni in conflitto di interesse.	Effettiva conoscenza da parte degli addetti alle specifiche mansioni. Adeguata competenza del personale addetto a svolgere le funzioni assegnate. Efficacia del sistema di controllo interno.

La vigilanza del Collegio Sindacale sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile richiede l'acquisizione di informazioni dall'organo amministrativo e dal Comitato di Controllo e Rischi, nonché dalla funzione di controllo interno, dall'Organismo di Vigilanza e dal soggetto incaricato della revisione legale, mediante l'esame delle loro relazioni e gli incontri periodici.

I sindaci segnalano agli amministratori e al soggetto incaricato della revisione legale gli eventuali punti di debolezza riscontrati nell'assetto organizzativo aziendale, sollecitando interventi correttivi e verificandone l'efficacia. Inoltre, ai sensi dell'art. 14 del CCI i sindaci segnalano all'organo amministrativo l'esistenza di fondati indizi di crisi.

5.2.2.4 Le attività specifiche

Prescindendo dall'eventuale esercizio della revisione legale, l'attività di vigilanza del Collegio Sindacale comprende le seguenti attività specificatamente previste dalla normativa: il controllo dell'andamento generale della gestione e la prevedibile evoluzione, nonché delle operazioni gestionali di maggior rilievo effettuate dalla società e dalle sue controllate (art. 2381 c.c.); l'espres-

sione del parere sul compenso da riconoscere agli amministratori investiti di particolari cariche (art. 2389 c.c.); il controllo delle operazioni poste in essere dagli amministratori in situazioni di conflitto di interesse (art. 2391 c.c.); il controllo e l'attestazione dei limiti all'emissione di prestiti obbligazionari (art. 2412 c.c.); l'espressione del consenso all'iscrizione in bilancio, tra le immobilizzazioni immateriali, dei costi di impianto e ampliamento, dei costi di sviluppo aventi utilità pluriennale e dell'avviamento (art. 2426 c.c.); la relazione sui risultati dell'esercizio sociale e sull'attività svolta nell'adempimento dei propri doveri, le osservazioni e le proposte sul bilancio (art. 2429 c.c.); l'espressione del parere di congruità del prezzo di emissione delle azioni, in caso di aumento del capitale sociale con esclusione o limitazione del diritto di opzione (art. 2441 c.c.); le osservazioni sulla situazione patrimoniale della società nel caso di riduzione del capitale per perdite (artt. 2446 e 2482-bis c.c.); la relazione sul rendiconto finale degli amministratori qualora sussistano patrimoni destinati a uno specifico affare (art. 2447-novies c.c.); la proposizione della domanda di apertura della liquidazione giudiziale (art. 37 CCI).

Tabella 5.2 – L'attività del Collegio Sindacale

Attività	Acquisizione informazioni
Ispezioni e controlli. Partecipazioni a riunioni periodiche. Adunanze del Consiglio di Amministrazione, assemblee sociali e riunioni del comitato esecutivo. Convocazione degli organi sociali. Denuncia al Tribunale. Verbalizzazione delle attività.	Dall'organo amministrativo, dal comitato controllo e rischi, dalla funzione di controllo interno, dall'Organismo di Vigilanza, dal revisore legale, dai sindaci delle società controllate.
Pareri, attestazioni, proposte	Relazioni e osservazioni
Sul bilancio. Sul compenso degli amministratori investiti di particolari cariche. Sui limiti all'emissione di prestiti obbligazionari. Sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni con limitazione o esclusione del diritto di opzione. Sul conferimento dell'incarico di revisione legale.	Sui risultati dell'esercizio sociale, sull'attività svolta e sul bilancio. Sulla situazione patrimoniale della società nel caso di riduzione del capitale per perdite. Sul rendiconto finale degli amministratori se sussistono patrimoni destinati a uno specifico affare. Sulla revoca dell'incarico di revisione legale. Sulle gravi irregolarità denunciate dai soci.

Inoltre, il Collegio Sindacale formula la proposta motivata sul conferimento dell'incarico di revisione legale ed esprime le proprie osservazioni in caso di revoca del medesimo (art. 13, D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39).

Ai fini dello svolgimento della propria attività il Collegio Sindacale, oltre alla effettuazione delle proprie periodiche riunioni e dei controlli suddetti deve assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, alle assemblee sociali e alle riunioni del comitato esecutivo.

Ai sensi dell'art. 2407 c.c. i sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio. Essi sono responsabili, solidalmente con gli amministratori, per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica.

5.2.3 I poteri del Collegio Sindacale

Per lo svolgimento della propria attività di vigilanza il Collegio Sindacale è investito di autonomi poteri, consistenti principalmente: negli atti di ispezione e di controllo, anche utilizzando propri dipendenti ed ausiliari, e nella richiesta di notizie agli amministratori (art. 2403-bis c.c.); nella convocazione degli organi sociali in caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori ovvero qualora il collegio ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere (art. 2406 c.c.); nell'indagine sui fatti censurabili denunciati dai soci (art. 2408 c.c.); nella denuncia al Tribunale in caso di fondato sospetto di gravi irregolarità compiute dagli amministratori (art. 2409 c.c.).

In caso di cessazione di tutti gli amministratori, il Collegio Sindacale può altresì compiere gli atti di ordinaria amministrazione (art. 2386 c.c.).

5.3 Il ruolo e l'attività del Collegio Sindacale delle società quotate nell'esperienza professionale

Per meglio inquadrare il ruolo e l'attività del Collegio Sindacale delle società quotate nei mercati regolamentati (di seguito le "società quotate"), preliminarmente appare utile rinviare ai modelli di *corporate governance* che dal 2004 (a seguito dell'entrata in vigore della "Riforma Vietti") possono essere adottati nel nostro ordinamento: modello tradizionale, modello monistico e modello dualistico.

Più in dettaglio si ricorda sinteticamente che:

- 1) il modello tradizionale prevede la presenza di un Consiglio di Amministrazione e di un Collegio Sindacale, con attività nettamente distinte: il primo con funzioni amministrative e il secondo con funzioni di controllo sull'operato del Consiglio di Amministrazione. Entrambi di nomina assembleare;
- 2) il modello monistico prevede la presenza di un solo organo, il Consiglio di Amministrazione, di nomina assembleare, il quale si occupa sia dell'amministrazione che del controllo. Più precisamente, nell'ambito del Consiglio di Amministrazione viene creato (dallo stesso Consiglio) un comitato per il controllo sulla gestione;

- 3) il modello dualistico prevede la presenza di un Consiglio di Sorveglianza, di nomina assembleare, che si occupa del controllo, e di un Consiglio di gestione, nominato dal Consiglio di Sorveglianza (fatta eccezione per i primi componenti nominati nell'atto costitutivo).

In mancanza di diversa disposizione statutaria, occorre evidenziare che trova applicazione il modello di *governance* tradizionale.

Nel prosieguo, l'analisi si limiterà al ruolo affidato al Collegio Sindacale e all'attività svolta dal medesimo organo nell'ambito del modello tradizionale che, nel panorama italiano, risulta essere, allo stato, quello maggiormente utilizzato.

5.3.1 Il ruolo del Collegio Sindacale

Come già rappresentato nelle pagine che precedono, e in linea generale, il ruolo del Collegio Sindacale viene meglio declinato nel rispetto della previsione dell'art. 2403 del c.c.: è, infatti, l'organo la cui azione è volta a vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Nelle società non quotate esso svolge un ruolo di vigilanza, ma nelle quotate – attesa la necessaria tutela degli interessi degli investitori che operano nel mercato finanziario – ne ricopre uno a maggior ragione centrale nel (complesso) sistema dei controlli: gli spetta, infatti, un compito di vigilanza preventiva che si traduce in una verifica dei processi aziendali e nel controllo dell'adeguatezza organizzativa della società i cui esiti devono essere rappresentati al Consiglio di Amministrazione affinché questi adotti le opportune misure correttive⁹.

⁹ Per un'approfondita analisi del ruolo del Collegio Sindacale assume centralità il vigente Codice di Autodisciplina per le società quotate in Borsa, che si rivolge a tutte le società con azioni quotate sul Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana, il quale dedica a tale tema ampio spazio. Al contrario, nel nuovo Codice di Corporate Governance, approvato nel gennaio 2020 e che troverà applicazione (per le società che lo adotteranno) a partire dal primo esercizio che inizia successivamente al 31 dicembre 2020, lo spazio dedicato a tale tema è pressoché inesistente. Il nuovo Codice di Corporate Governance definisce l'organo di controllo come "l'organo collegiale cui sono attribuite le funzioni di *audit committee* (in Italia denominato 'comitato per il controllo interno e la revisione contabile') ai sensi della Direttiva 2006/437CE o funzioni a queste assimilabili per le società che non hanno sede legale in un Paese dell'Unione Europea cui non si applica tale Direttiva" e precisa che "per le società italiane l'organo di controllo è:
– il Collegio Sindacale nel modello tradizionale;

Per individuare, da un punto di vista normativo, il ruolo del Collegio Sindacale nelle società quotate occorre – inoltre – fare riferimento alle previsioni del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58¹⁰ e, in particolare, all’art. 148 il quale prevede, tra l’altro, che l’atto costitutivo della società quotata debba stabilire: a) il numero, non inferiore a tre, dei sindaci effettivi e b) il numero, non inferiore a due, dei sindaci supplenti¹¹. Occorre segnalare che nell’ambito del Collegio Sindacale svolge un ruolo rilevante il presidente la cui nomina – come previsto dall’art. 148, comma 2 bis, del TUF – deve essere effettuata dall’assemblea degli azionisti tra i sindaci proposti dalla minoranza¹². Al presidente del Collegio Sindacale spettano funzioni di coordinamento dei lavori e di raccordo con altri organismi aziendali coinvolti nel governo del sistema dei controlli.

Per meglio comprendere il ruolo dell’organo di controllo qui analizzato, si ricorda che, per quanto attiene alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale delle società quotate, il citato art. 148, comma 3, del TUF stabilisce che non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall’ufficio:

- il comitato per il controllo sulla gestione nel modello monistico;
- il comitato ad hoc istituito all’interno del Consiglio di Sorveglianza nel modello dualistico posta l’attribuzione al Consiglio di Sorveglianza delle funzioni di “alta amministrazione”.

¹⁰ Testo Unico della Finanza – di seguito per brevità TUF.

¹¹ Si rimanda alla legge Golfo-Mosca n. 120/2011 – la quale stabilisce, *inter alia*, che il riparto dei componenti effettivi e supplenti di cui all’art. 148 del TUF sia effettuato in modo che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti effettivi del Collegio Sindacale. In buona sostanza, le società quotate devono inserire le c.d. “quote di genere” nei Consigli di Amministrazione e nei Collegi Sindacali. Si confronti anche l’articolo 2.C.3. e l’articolo 8.P.2. del Codice di Autodisciplina (versione luglio 2018).

Da ultimo, si segnala che la Legge 157/2019 e la c.d. Legge di Bilancio 2020 sono intervenute sulla materia in esame incrementando da tre a sei mandati consecutivi l’applicazione del criterio di riparto tra le cc.dd. quote di genere negli organi di amministrazione e controllo delle società quotate e disponendo che la quota riservata al genere sottorappresentato negli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate, in precedenza pari ad un terzo, sia almeno pari ai due quinti degli amministratori/sindaci eletti.

Sul punto si rimanda al nuovo Codice di Corporate Governance, per una dettagliata modalità di adozione della relativa *best practice*, e ai chiarimenti forniti con la Comunicazione Consob n. 1/20 del 30 gennaio 2020.

¹² Tale previsione declina ove gli azionisti di minoranza presentino una lista con espressione di un proprio candidato. Situazione, in alcune società a ridotta capitalizzazione, non frequente. Si noti, al riguardo, che il fatto che la carica di Presidente del Collegio Sindacale sia riservata a un componente espresso dalle minoranze azionarie introduce un elemento di terzietà che può accrescere le garanzie di indipendenza, ma non dovrebbe essere inteso come elemento di estraneità rispetto all’organizzazione societaria in quanto il Collegio Sindacale rimane sempre un organo che opera nell’ambito dell’azienda e in modo coordinato con gli organi di gestione, al fine di perseguire l’obiettivo prioritario della creazione di valore per gli azionisti in un orizzonte di medio-lungo periodo.

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del c.c. (in particolare non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi);
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

In tale contesto normativo si deve incardinare l'esperienza professionale.

Non vi è dubbio che si è assistito ad una evoluzione del ruolo del Collegio Sindacale negli ultimi anni. Tanto è vero che i principi di diritto da ultimo affermati (anche) nelle pronunce della Suprema Corte in tema di responsabilità dei sindaci di società quotate in merito all'omessa vigilanza sull'adeguatezza organizzativa, portano a riconoscere nel Collegio Sindacale il supervisore di ultima istanza della società anche con riguardo all'adeguatezza del sistema dei controlli interni dell'impresa con compiti che non trovano alcun limite nella complessità dell'organizzazione dell'impresa¹³.

Si noti che il necessario coordinamento del Collegio Sindacale con gli organi di gestione, anche delegati, è da ritenere compatibile con il ruolo di vigilanza sulla conformità (alle norme, allo statuto, alle procedure interne), tipicamente affidato al Collegio Sindacale, che lo differenzia rispetto al Consiglio di Amministrazione e al comitato controllo e rischi, i quali svolgono – nell'ambito qui di interesse – essenzialmente un ruolo di valutazione anche di merito sull'adeguatezza degli assetti e sull'andamento della gestione.

5.3.2 L'attività di controllo

Fermi restando taluni aspetti di carattere generale inerenti il ruolo del Collegio Sindacale, l'attività di controllo svolta dal Collegio Sindacale nelle

¹³ Si veda ASSONIME, il Caso 9/2018 “Sistema dei controlli interni e vigilanza dei sindaci di società quotate nella più recente giurisprudenza” anche per una puntuale disamina in tema di (i) sistema dei controlli – c.d. di *Primo, Secondo e Terzo livello* – e (ii) di connesso ruolo del Collegio Sindacale.

società quotate deve essere declinata nell'ambito delle disposizioni del TUF e del D.Lgs. 39/2010.

Al riguardo, l'art. 149 del TUF¹⁴ prevede che il Collegio Sindacale vigili:

- a) sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo;
- b) sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- c) sull'adeguatezza della struttura organizzativa della società per gli aspetti di competenza, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo-contabile nonché sull'affidabilità di quest'ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione;
- d) sulle modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario previste da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria, cui la società, mediante informativa al pubblico, dichiara di attenersi;
- e) sull'adeguatezza delle disposizioni impartite dalla società alle società controllate ai sensi dell'articolo 114, comma 2, del TUF.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 149 del TUF, i componenti del Collegio Sindacale assistono alle assemblee e alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del comitato esecutivo al fine di verificare la legittimità delle delibere assunte da detti organi rispetto alle vigenti disposizioni normative. La loro assenza, senza giustificato motivo, alle assemblee o, durante un esercizio sociale, a due adunanze del consiglio d'amministrazione o del comitato esecutivo, comporta la decadenza dall'ufficio.

L'attività di controllo del Collegio Sindacale – da modulare anche in funzione della complessità e delle caratteristiche dimensionali, organizzative, di settore e di modello di *business* aziendale proprie della società – è degna della massima attenzione anche sotto il profilo delle comunicazioni alla Consob. Infatti, ove il Collegio Sindacale riscontri, nello svolgimento della propria attività, talune irregolarità, deve darne notizia senza indugio alla Consob e deve trasmettere i relativi verbali delle riunioni e degli accertamenti svolti e ogni altra utile documentazione¹⁵.

¹⁴ Rubricato "Doveri".

¹⁵ Si segnala la Norma Q.6 delle Norme di comportamento del collegio di società quotate del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili – documento pubblicato nel mese di aprile 2018 e predisposto dal Gruppo di lavoro Revisione Norme di Comportamento del Collegio Sindacale di Società Quotate – Area Sistema di Amministrazione e Controllo, di seguito anche "Norme di Comportamento", ove si evidenzia che "il potere-dovere di trasmettere alla Consob le informazioni relative alle irregolarità riscontrate attua il fondamentale coordinamento a livello informativo fra l'organo di controllo interno e il sistema di vigilanza esterno funzionale al rafforzamento del sistema dei controlli e alla tutela dei mercati finanziari".

Ai fini del riscontro delle irregolarità appaiono, quindi, cruciali i rapporti e gli scambi di informazioni con gli altri organi sociali.

A titolo esemplificativo, si evidenzia anche e anzi a maggior ragione nelle società quotate come:

- (i) gli amministratori debbano riferire tempestivamente, secondo le modalità stabilite dallo statuto e con periodicità almeno trimestrale, al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società. In particolare, riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento;
- (ii) il Collegio Sindacale e la società di revisione legale si debbano scambiare tempestivamente i dati e le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti;
- (iii) coloro che sono preposti al controllo interno debbano riferire anche al Collegio Sindacale di propria iniziativa o su richiesta anche di uno solo dei sindaci sulle attività di controllo svolte.

Sempre con riferimento all'attività svolta dal Collegio Sindacale, si evidenzia che l'art. 19 del D.Lgs. 39/2010¹⁶ contiene le norme che disciplinano l'attività del comitato per il controllo interno e la revisione contabile ("CCIRC"), rappresentato, come già rilevato, dal Collegio Sindacale nel modello di amministrazione tradizionale.

Da un punto di vista sostanziale, rispetto alla disciplina previgente, non sono state apportate modifiche con riferimento alla individuazione dell'organo sociale che svolge la funzione di CCIRC, che, nelle società che adottano il sistema di amministrazione tradizionale, continua ad essere il Collegio Sindacale. Tuttavia, la nuova normativa, per quanto attiene alle società quotate in borsa e più precisamente agli Enti di Interesse Pubblico (EIP), prevede che il comitato per il controllo interno e la revisione contabile sia incaricato:

- a) di informare l'organo di amministrazione dell'ente sottoposto a revisione dell'esito della revisione legale e trasmettere a tale organo la relazione aggiuntiva di cui all'articolo 11 del Regolamento europeo, corredata da eventuali osservazioni;
- b) di monitorare il processo di informativa finanziaria e presentare le raccomandazioni o le proposte volte a garantirne l'integrità;

¹⁶ Articolo modificato per effetto della riforma europea – i.e. Regolamento EU n. 537/2014 del 16 aprile 2014 relativo alla revisione legale dei conti di Enti di Interesse Pubblico (EIP) e Direttiva n. 2014/56 del 16 aprile 2014 – recepita nella nostra legislazione nazionale con il D.Lgs. 135/2016.

- c) di controllare l'efficacia dei sistemi di controllo interno della qualità e di gestione del rischio dell'impresa e, se applicabile, della revisione interna, per quanto attiene l'informativa finanziaria dell'ente sottoposto a revisione, senza violarne l'indipendenza;
- d) di monitorare la revisione legale del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato, anche tenendo conto di eventuali risultati e conclusioni dei controlli di qualità svolti dalla Consob a norma dell'articolo 26, paragrafo 6, del Regolamento europeo, ove disponibili;
- e) di verificare e monitorare l'indipendenza dei revisori legali o delle società di revisione legale a norma degli articoli 10, 10-bis, 10-ter, 10-quater e 17 del presente decreto e dell'articolo 6 del Regolamento europeo, in particolare per quanto concerne l'adeguatezza della prestazione di servizi diversi dalla revisione all'ente sottoposto a revisione, conformemente all'articolo 5 di tale regolamento;
- f) di essere responsabile della procedura volta alla selezione dei revisori legali o delle società di revisione legale e raccomandare i revisori legali o le imprese di revisione legale da designare ai sensi dell'articolo 16 del Regolamento europeo.

Individuato l'ambito normativo di riferimento, come sopra brevemente illustrato, si annota come esistano due ulteriori documenti di riferimento per delineare l'attività di controllo del Collegio Sindacale nelle società quotate.

Ci riferiamo:

- i) al vigente “Codice di Autodisciplina delle società quotate” (“Codice di Autodisciplina”¹⁷) e
- ii) alle “Norme di comportamento del Collegio Sindacale di società quotate” elaborate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili¹⁸.

Si noti come nel vigente Codice di Autodisciplina¹⁹, l'attività del Collegio Sindacale sia disciplinata in un'apposita sezione, mentre nel nuovo Codice di Corporate Governance il riferimento all'organo di controllo è da ricer-

¹⁷ Come già in precedenza indicato nella versione approvata nel luglio 2018. Si nota che, nella versione aggiornata nel gennaio 2020, trattasi dei *principi*, che definiscono gli obiettivi di una buona *governance*, e delle *raccomandazioni* che indicano i comportamenti che il Codice reputa adeguati a realizzare gli obiettivi indicati nei *principi*. Si ricorda che la relativa adesione, da parte delle società emittenti, è volontaria.

¹⁸ Documento già precedentemente richiamato. Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili viene anche indicato come “CNCDEC”.

¹⁹ È previsto un intero capitolo (articolo 8) rubricato “Sindaci”.

care nel più ampio ambito del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi. Più in particolare, nel nuovo Codice di Corporate Governance da un lato viene eliminato l'art. 8 rubricato "I sindaci" e dall'altro lato viene menzionata l'attività dell'organo di controllo nella *raccomandazione* 32.f) dell'art. 6 rubricato "Sistema di controllo interno e di gestione dei rischi".

Proprio muovendo dalla circostanza che impone di considerare il Collegio Sindacale quale organo che ricopre un ruolo centrale nel sistema dei controlli interni, per quanto qui di interesse e come ambito peculiare, preme sottolineare come sia raccomandato un costante scambio di informazioni tra il Collegio Sindacale e gli organi e le funzioni dei controlli interni²⁰.

Per quanto riguarda le Norme di Comportamento appena sopra citate, si segnala – in breve – come orientino l'attività (operativa) dei componenti dei collegi sindacali di società quotate²¹.

Per favorire l'attività dei professionisti, si noti come le stesse Norme di Comportamento forniscano *principi, criteri applicativi e commento* ove sono solo i *principi* indirizzano l'attività del Collegio Sindacale avendo i *criteri* e il *commento* mera funzione ancillare.

Tra gli altri si ritrova il principio, rilevante nell'attività di controllo, dell'ordinaria collaborazione e del continuo scambio di informazioni con le funzioni aziendali – che assolvono specifici compiti di controllo interno, con i comitati endo-consiliari e, in particolare, con il comitato controllo e rischi.

Da ultimo, si segnala come l'attività di vigilanza e le omissioni e i fatti censurabili rilevati da parte del Collegio Sindacale debbano essere riferiti all'assemblea degli azionisti convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio con apposita relazione²².

5.4 L'indipendenza del Collegio Sindacale delle società quotate

Tenuto conto del ruolo ricoperto, per poter esercitare con incisività la propria attività di controllo e per fornire il corretto impulso al miglioramento dei

²⁰ A titolo esemplificativo sempre con riferimento al vigente Codice di Autodisciplina, l'art. 8.C.7. prevede che il Collegio Sindacale e il Comitato controllo e rischi si scambino tempestivamente le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti. Stessa indicazione viene ripresa nella *raccomandazione* 37 del nuovo Codice di Corporate Governance. Inoltre, l'art. 8.C.6. del citato Codice di Autodisciplina del luglio 2018 stabilisce come nell'ambito delle proprie attività, i Sindaci possano chiedere alla funzione di *internal audit* lo svolgimento di verifiche su specifiche aree operative od operazioni aziendali.

²¹ Si consultino per un maggior dettaglio le Norme di Comportamento – documento citato.

²² Si rimanda al riguardo alla Norma Q.7 delle Norme di Comportamento – documento citato. Per completare il panorama delle attività che il Collegio Sindacale deve svolgere si veda anche la Norma Q.8 e la Norma Q.9 delle Norme di Comportamento – documento citato.

sistemi di controllo dei rischi, il Collegio Sindacale deve svolgere il proprio incarico con obiettività, integrità e nell'assenza di interessi diretti o indiretti che ne compromettano l'indipendenza.

Anche nelle quotate, le cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari²³ sono dirette a garantire l'indipendenza del sindaco quale requisito indispensabile ai fini di un corretto esercizio delle attività e delle funzioni di vigilanza affidate al Collegio Sindacale.²⁴

A tale riguardo si segnala come la Norma di Comportamento Q.1.1., rubricata "Autovalutazione del Collegio Sindacale" emanata dal CNDCEC²⁵, individui l'obbligo per il Collegio Sindacale di verificare in autonomia l'efficacia e la correttezza del (proprio) funzionamento, nonché la propria composizione. Tale attività deve essere declinata tramite un processo di autovalutazione, secondo il principio del *comply or explain*, che implica una verifica da parte dei medesimi componenti del Collegio Sindacale, sia sui componenti dell'organo di controllo considerati singolarmente che del medesimo Collegio Sindacale nella sua totalità. In particolare, la suddetta attività di autovalutazione deve ricomprendere una fase: i) istruttoria, di raccolta dei dati e delle informazioni rilevanti, e ii) di valutazione vera e propria basata sul vaglio e sulla discussione collegiale delle informazioni raccolte e sull'individuazione (se del caso) di appropriate misure correttive.

Si tratta di un processo di valutazione che deve ripetersi con cadenza almeno annuale. Il Collegio Sindacale è tenuto a monitorare l'attuazione delle misure correttive deliberate in occasione della autovalutazione precedente²⁶.

Proprio per sottolineare la centralità del requisito di indipendenza in capo all'organo di controllo, al pari della suddetta Norma di Comportamento Q.1.1. anche l'art. 8.C.1. del vigente Codice di Autodisciplina raccomanda che i sindaci siano scelti tra persone che possono essere qualificate come indipendenti anche in base ai criteri previsti dal medesimo Codice con riferimento agli amministratori. Il Collegio (sempre ai sensi del predetto Codice

²³ Si rimanda alle norme già commentate nei precedenti paragrafi – i.e. TUF e D.Lgs. 39/2010.

²⁴ Norma di Comportamento Q.1.5. del già citato documento del CNDCEC.

²⁵ Come già rilevano nella versione del luglio 2018.

²⁶ Si ricorda che, nel mese di maggio 2019, il CNDCEC ha emanato un documento che precisa ulteriormente le previsioni di cui alla Norma di comportamento del Collegio di società quotate Q.1.1. Tale documento rubricato "L'Autovalutazione del Collegio Sindacale" prevede che, a seguito di apposita autovalutazione, i relativi esiti vengano analiticamente riportati in apposito *report* e siano sintetizzati in altro documento definito "Relazione di autovalutazione". Si rimanda al documento citato per una analisi puntuale.

di Autodisciplina) deve verificare, inoltre, il rispetto di detti criteri dopo la nomina e successivamente (come detto) con cadenza annuale, trasmettendo l'esito di tali verifiche al Consiglio di Amministrazione che le espone, dopo la nomina, mediante un comunicato diffuso al mercato, e, successivamente, nell'ambito della relazione sul governo societario, con modalità conformi a quelle previste per gli amministratori. L'evidenza della propria indipendenza deve essere indicata in apposito capitolo della relazione annuale agli azionisti in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio. Si noti come nel nuovo Codice di Corporate Governance 2020 l'indipendenza dei componenti dell'organo di controllo viene indicata nella *raccomandazione 10* dell'art. 2 con esplicito rimando alle valutazioni in merito all'indipendenza degli amministratori. Si prevede, inoltre, la possibilità di fornire una chiara e argomentata motivazione in relazione alla posizione e alle caratteristiche individuali del soggetto valutato circa la scelta di ritenere un amministratore o un componente dell'organo di controllo indipendente nonostante il verificarsi di una delle situazioni indicate nella *raccomandazione 7* (del medesimo art. 2) relativa alle circostanze che compromettono o appaiono compromettere l'indipendenza di un amministratore.

In generale, il requisito dell'indipendenza deve soddisfare simultaneamente due seguenti aspetti:

- i) il corretto atteggiamento professionale che induce il sindaco a considerare nell'espletamento dell'incarico solo gli elementi rilevanti per l'esercizio della sua funzione, escludendo ogni fattore ad esso estraneo;
- ii) la condizione di non essere associato a situazioni o circostanze dalle quali un terzo informato, obiettivo e ragionevole trarrebbe la conclusione che la capacità del sindaco di svolgere l'incarico in modo obiettivo sia compromessa.

Poiché non è possibile individuare e definire tutte le circostanze e i rapporti rilevanti che possono comprometterne l'obiettività, il sindaco deve adottare un sistema di valutazione dei rischi per la propria indipendenza con riferimento allo specifico caso²⁷. La medesima analisi deve essere svolta anche prima di accettare l'incarico e, quindi, non solo nel corso del mandato. Infatti, il sindaco deve identificare i rischi per l'indipendenza, valutare la loro significatività e accertare, sulla base di tali elementi, se siano disponibili ed eventualmente applicabili misure di salvaguardia che consentano di eliminare o ridurre ad un livello accettabile tali rischi. Laddove l'analisi dovesse evidenziare che il rischio per l'indipendenza sia eccessivo e non siano disponibili o non

²⁷ Norma di Comportamento Q.1.5. del già citato documento del CNDCEC.

possano essere applicate misure di salvaguardia adeguate a ridurlo ad un livello accettabile, il professionista non deve accettare l'incarico.

Dopo aver accettato l'incarico, il sindaco sottopone a periodica verifica il rischio per l'indipendenza che possa derivare da specifiche attività, relazioni ed altre circostanze successive alla propria nomina. Gli elementi di valutazione dei rischi per l'indipendenza e gli esiti di tali valutazioni sono comunicati dal sindaco al collegio il quale vigila sull'indipendenza dei propri componenti, valutando le informazioni da questi ricevute²⁸.

Il venir meno del requisito di indipendenza di un sindaco non determina il venir meno dell'obiettività del collegio. Si noti come la compromissione dell'indipendenza del (singolo) sindaco possa essere determinata dal rischio derivante:

- a) dall'interesse personale;
- b) dall'auto riesame;
- c) dall'eccessiva familiarità, fiducia o confidenzialità;
- d) dall'intimidazione.

Attesa la rilevanza del requisito di indipendenza qui in commento, occorre meglio delineare (seppur brevemente) le singole fattispecie²⁹ che comportano il venire meno del medesimo requisito:

- per quanto riguarda i rischi derivanti dall'interesse personale, si verifica nelle situazioni in cui il sindaco ha un interesse economico, finanziario o di altro genere nella società o in un'altra società del gruppo che potrebbe influenzare lo svolgimento della funzione di vigilanza ai risultati della stessa;
- in relazione ai rischi derivanti dall'auto-riesame, si verifica quando il sindaco si trova nelle circostanze di svolgere attività di vigilanza rispetto ai risultati di una prestazione resa o di un giudizio da lui stesso espresso o da altro soggetto della rete alla quale il professionista appartiene;
- in merito ai rischi derivanti dall'eccessiva familiarità, fiducia o confidenzialità, si verifica quando il sindaco eccessivamente influenzabile dall'interesse della società soggetta alla sua vigilanza o di altra società del gruppo;

²⁸ Nella prassi il Collegio Sindacale si riunisce in apposita riunione per esprimere gli esiti della propria analisi e, eventualmente, le azioni correttive da applicare per ovviare alla situazione concreta. Infatti, si annota che le Norme di Comportamento prevedono che nel caso in cui si accerti la sussistenza di rischi che compromettono l'indipendenza di un sindaco, egli adotti tempestivamente le misure di salvaguardia che consentano di ripristinare la sua indipendenza. Nel caso in cui il requisito non sia ripristinato, devono essere messe in atto le azioni previste per la sostituzione del sindaco.

²⁹ Si segnala che tali rischi, individuati a titolo meramente esemplificativo, non esauriscono quelli potenziali per l'indipendenza e possono manifestarsi singolarmente o in concorso tra loro.

- per quanto attiene ai rischi derivanti dall'intimidazione, si verifica quando si rilevano possibili condizionamenti derivanti dalla particolare influenza esercitata nei suoi confronti dalla società o da altra società del gruppo.

Le Norme di Comportamento emanate dal CNDCEC sopra richiamate, inoltre, raccomandano che i sindaci, nell'effettuazione della valutazione dei rischi, tengano conto dei rapporti e delle relazioni da questi intrattenuti con la società o con altra società del gruppo e con i responsabili di rilievo di dette società, nonché dei rapporti e delle relazioni intrattenute con la società o con altra società del gruppo dagli altri soggetti appartenenti alla propria rete professionale³⁰.

A conclusione dell'analisi dell'argomento qui trattato, merita precisare che, nella pratica e nell'effettuare la valutazione dei rischi per l'indipendenza, il sindaco esprime un proprio giudizio, tenendo in considerazione se un terzo, ragionevole e informato, dopo aver considerato tutti i fatti e le circostanze specifiche a disposizione del sindaco stesso in quel momento, trarrebbe la conclusione con ogni probabilità che i rischi sono stati eliminati o ridotti a un livello accettabile mediante l'applicazione di misure di salvaguardia.

Altro tema di rilievo è come fronteggiare l'eventuale emersione del rischio per l'indipendenza del Collegio Sindacale *rectius* di un componente del Collegio Sindacale. La modalità operativa viene indicata nelle misure di salvaguardia da definire e rafforzare in funzione della precisa fattispecie di interesse nel caso specifico.

Le misure di salvaguardia possono, tra l'altro, includere:

- i) l'individuazione e il periodico monitoraggio di relazioni rilevanti intrattenute, direttamente e indirettamente, con la società o con altra società del gruppo, dal sindaco stesso o da altro professionista appartenente alla medesima rete;
- ii) l'attività di adeguata comunicazione e discussione delle questioni rilevanti per l'indipendenza con gli altri componenti dell'organo di controllo e con l'organo amministrativo della società;

³⁰ La rete può essere identificata con la struttura alla quale appartiene il professionista e che al contempo i) è finalizzata alla cooperazione alla attività in comune e ii) persegue chiaramente la condivisione degli utili o dei costi, ovvero fa capo ad una proprietà, un controllo o una direzione comuni, ovvero è caratterizzata da prassi e procedure comuni, dalla stessa strategia, da uno stesso nome, marchio o segno distintivo ovvero dalla condivisione di una parte rilevante delle risorse professionali.

L'associazione o la società professionale può essere ricondotta al concetto di rete quando ricorrano i predetti requisiti. In particolare non rientrano nella definizione di rete i casi in cui, benché si effettui la mera ripartizione dei costi, non vi sia cooperazione nello svolgimento dell'attività professionale (cfr. Norma di comportamento Q.1.5.).

- iii) la modifica, la limitazione o la cessazione di taluni tipi di relazioni o rapporti con la società o con altre società del gruppo o con la rete;
- iv) la periodica valutazione dell'adeguatezza e dell'efficacia delle misure di salvaguardia eventualmente adottate.

5.5 I poteri e la responsabilità del Collegio Sindacale delle società quotate

Per svolgere il proprio compito, i sindaci hanno un ampio potere nell'ambito delle società quotate. In prima battuta, l'art. 151 del TUF³¹ stabilisce che i sindaci possono, anche individualmente, procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo, nonché chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari, ovvero rivolgere le medesime richieste di informazione direttamente agli organi di amministrazione e di controllo delle società controllate³². Il Collegio Sindacale a tal fine scambia informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Può altresì, previa comunicazione al presidente del Consiglio di Amministrazione, convocare l'assemblea degli azionisti, il Consiglio di Amministrazione o il comitato esecutivo ed avvalersi di dipendenti della società per l'espletamento delle proprie funzioni. I poteri di convocazione e di richiesta di collaborazione possono essere esercitati anche individualmente da ciascun componente del Collegio Sindacale (ad eccezione del potere di convocare l'assemblea degli azionisti, che può essere esercitato da almeno due componenti).

Al fine di valutare l'adeguatezza e l'affidabilità del sistema amministrativo-contabile, i sindaci, sotto la propria responsabilità e a proprie spese, possono avvalersi, anche individualmente, di propri dipendenti e ausiliari che non si trovino in una delle condizioni previste dall'articolo 148, comma 3, del TUF.

Un maggior dettaglio dei poteri qui rappresentati viene fornito dal documento del CNDCEC già citato e, in particolare, nella Norma di comportamento Q.5 alla quale si rimanda per una puntuale elencazione e dettaglio.

Premesso che i sindaci sono responsabili con differenti declinazioni per le attività di controllo poste in essere e senza approfondire la materia, merita, in conclusione, un breve cenno ad un principio importante sancito dalla Corte

³¹ Rubricato "Poteri".

³² Interessante, al riguardo della c.d. possibilità dei controlli individuali, l'interpretazione fornita dalla Norma Q.2 delle Norme di Comportamento ove si rileva che "i sindaci, operano di norma collegialmente". Si rimanda al relativo *criterio applicativo* e al relativo *commento* per una puntuale disamina della fattispecie.

di Cassazione in merito alla differenza con cui si valuta la responsabilità dei sindaci di società quotate rispetto alle non quotate, sotto il profilo dell'onere della prova del pregiudizio sofferto.

In particolare, i giudici di legittimità hanno stabilito quanto segue:

- la violazione contestata dalla Consob ai sindaci ai fini dell'illecito amministrativo risulta pienamente integrata allorquando il sindaco viene meno al proprio dovere di vigilanza e ciò indipendentemente dal fatto che da detta condotta derivino o meno conseguenze dannose, diversamente dalla responsabilità civile sancita dall'art. 2407 del c.c.;
- il giudizio di colpevolezza in questo caso è un giudizio "normativo", se si esclude l'esistenza di circostanze anomale che abbiano reso incolpevole il comportamento trasgressivo e inesigibile quello esigibile, vi è responsabilità;
- a differenza di quanto accade per le società non quotate a fronte della commissione di un illecito non è necessario che sia provato il danno conseguente in quanto è sufficiente la violazione di norme ordinatorie perché sia comminata la sanzione da parte di Consob o Banca d'Italia;
- per intervenire è sufficiente la mera rappresentatività dell'illecito, non essendo necessario che esso sia da considerarsi probabile³³.

5.6 Il ruolo dei revisori

La revisione legale dei conti sulle società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro³⁴.

Secondo i principi di revisione in vigore, gli *obiettivi* della revisione sono:

- a) acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, che consenta al revisore di esprimere un giudizio in merito al fatto se il bilancio sia redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile;
- b) emettere una relazione sul bilancio ed effettuare comunicazioni come richiesto dai principi di revisione, in conformità ai risultati ottenuti dal revisore³⁵.

³³ In altri termini quando la Consob accerta l'illecito grava sul trasgressore l'onere di provare di avere agito in assenza di colpevolezza. Per maggior approfondimento in merito alla giurisprudenza citata, si veda Assonime, il Caso 9/2018 già richiamato in precedenza.

³⁴ Art. 2409-bis, c.c.

³⁵ Principio di revisione internazionale (ISA Italia) 200, par. 11.

Nell'esercizio della propria attività, il revisore deve conformarsi ai principi etici applicabili, inclusi quelli relativi all'indipendenza³⁶. Inoltre, il revisore deve³⁷:

- i) pianificare e svolgere la revisione contabile con un atteggiamento di scetticismo professionale;
- ii) esercitare il proprio giudizio professionale nella pianificazione e nello svolgimento della revisione contabile del bilancio.

Ai sensi del primo comma, lettera b) dell'art. 14, D.Lgs. 39/2010, il revisore deve anche effettuare la verifica periodica della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili³⁸.

Tabella 5.3 – Obiettivi e regole del revisore


Obiettivi e regole del revisore	
Obiettivi	Regole
a) Acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, che consenta quindi al revisore di esprimere un giudizio in merito al fatto se il bilancio sia redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile; b) Emettere una relazione sul bilancio ed effettuare comunicazioni come richiesto dai principi di revisione, in conformità ai risultati ottenuti dal revisore. c) Effettuare la verifica periodica della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili d) Rilasciare un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio e sulla sua conformità alle norme di legge	a) Il revisore, per gli incarichi di revisione contabile del bilancio, deve conformarsi ai principi etici applicabili, inclusi quelli relativi all'indipendenza. b) Il revisore deve pianificare e svolgere la revisione contabile con scetticismo professionale, riconoscendo che possono esistere circostanze tali da rendere il bilancio significativamente errato. c) Il revisore deve esercitare il proprio giudizio professionale nella pianificazione e nello svolgimento della revisione contabile del bilancio. d) Per ottenere una ragionevole sicurezza, il revisore deve acquisire elementi probativi sufficienti e appropriati per ridurre il rischio di revisione ad un livello accettabilmente basso e per consentire in tal modo di trarre conclusioni ragionevoli su cui basare il proprio giudizio.

³⁶ Principio di revisione internazionale (ISA Italia) 200, par. 14.

³⁷ Principio di revisione internazionale (ISA Italia) 200, par. 15 e 16.

³⁸ Principio di revisione SA Italia 250B "Le verifiche della regolare tenuta della contabilità sociale".

Figura 5.2 – Le fasi del processo di revisione*



Traduzione da IFAC SMP COMMITTEE, Guide to Using International Standards on Auditing in the Audits of Small- and Medium-sized Entities, 2007.

Inoltre, come previsto nel primo comma, lettera e) dell'art.14, D.Lgs. 39/2010, il revisore deve rilasciare un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio e sulla sua conformità alle norme di legge. Infine, per le società emittenti valori mobiliari ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati, ai sensi dell'art. 123-bis, quarto comma, D.Lgs. 58/1998 il revisore deve esprimere il giudizio sulla coerenza di alcune informazioni contenute nella relazione sul governo societario³⁹.

Il lavoro di revisione è articolato in tre fasi, costituite da: *i)* valutazione dei rischi di errori significativi, *ii)* risposta ai rischi identificati e valutati e *iii)* espressione del giudizio.

La prima fase è incentrata sull'identificazione e sulla valutazione dei rischi di errori significativi mediante la conoscenza dell'impresa e del contesto in cui opera; la successiva consiste nella definizione e nel conseguente svolgimento di procedure di revisione appropriate in risposta ai rischi identificati e valutati nel corso della precedente fase, allo scopo di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati per supportare il giudizio e la relazione di revisione; l'ultima si sostanzia della formazione ed espressione del giudizio sul bilancio, sulla base degli elementi probativi acquisiti.

5.7 I controlli societari nel Codice della crisi

Pur rinviando al Capitolo 14 per approfondimenti, si evidenzia in questa sede che il CCI prevede che gli organi di controllo societari e i revisori, nell'ambito delle rispettive funzioni, verifichino che l'organo amministrativo mantenga un assetto organizzativo adeguato, valutino l'equilibrio economico finanziario e il prevedibile andamento della gestione e segnalino immediatamente allo stesso organo amministrativo l'esistenza di fondati indizi della crisi. In caso di omessa o inadeguata risposta, ovvero di mancata adozione nei successivi sessanta giorni delle misure ritenute necessarie per superare lo stato di crisi, tali soggetti informano senza indugio l'organismo di composizione della crisi.

Le banche e gli altri intermediari finanziari danno notizia anche agli organi di controllo societari delle variazioni o revisioni o revoche degli affidamenti. I creditori pubblici qualificati segnalano inadempimenti di importo rilevante. L'OCRI a sua volta comunica agli organi di controllo l'avvenuto ricevimento della segnalazione e convoca i componenti degli organi di controllo, unitamente al debitore, per individuare le misure idonee a porre rimedio allo stato di crisi. Infine, gli organi di controllo e di vigilanza sull'impresa possono

³⁹ Principio di revisione (SA Italia) 720B “Le responsabilità del soggetto incaricato della revisione legale relativamente alla relazione sulla gestione e ad alcune specifiche informazioni contenute nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari”.

proporre ai sensi dell'art. 37 la domanda di apertura della liquidazione giudiziale. Sono altresì valutate le responsabilità degli organi di controllo nel caso di insolvenza di società od enti.

5.7.1 Il ruolo dei sindaci nel Codice della crisi

Come si può rilevare, l'obbligo di vigilanza sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo della società e sulla consistenza del patrimonio e dell'indebitamento aziendali previsti dall'art. 14 del CCI rientra già fra i doveri previsti dal codice civile, precedentemente richiamati, in capo al Collegio Sindacale il quale ne assume altresì le relative responsabilità. In tal senso, *il CCI appare assolutamente coerente con il sistema esistente dei controlli societari*. È altresì coerente con il sistema normativo dell'informativa contabile – quale strumento di valutazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa – la previsione di appositi indici, la cui definizione è demandata al CNDCEC, per valutare le prospettive di continuità aziendale e di solvibilità. Come ricordato, l'utilizzo di indici economici, patrimoniali e finanziari è già previsto dai principi contabili per valutare la prospettiva della continuità aziendale, dal codice civile per una migliore comprensione della situazione e dell'andamento aziendali nonché dall'accordo di Basilea 2 per la valutazione del rischio di insolvenza delle imprese. Il rilievo attribuito dal CCI a tali indici ne rende ora obbligatoria la predisposizione anche da parte delle imprese di minori dimensioni, finora esonerate. Il CCI, quindi, palesa una maggiore consapevolezza del Legislatore nei confronti degli strumenti informativi e di controllo già inseriti nell'ordinamento societario a seguito della lunga e articolata evoluzione normativa. Da questo punto di vista, il CCI regola e standardizza l'utilizzo di tali strumenti di controllo che viene altresì reso obbligatorio nei confronti di un maggior numero di imprese, anche di minori dimensioni. L'attività richiesta al Collegio Sindacale non

Tabella 5.4 – Doveri del Collegio Sindacale

Art. 2403 c.c.	Art. 14 cci
<p><i>Il Collegio Sindacale</i></p> <p>vigila:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sull'osservanza della legge e dello statuto; • sul rispetto di principi di corretta amministrazione; • sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società; • sul suo concreto funzionamento. 	<p><i>Il Collegio Sindacale</i></p> <p>verifica che l'organo amministrativo valuti costantemente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • se l'assetto organizzativo dell'impresa è adeguato; • se sussiste l'equilibrio economico finanziario; • qual è il prevedibile andamento della gestione.

risulta quindi modificata rispetto a quella finora prevista dalla *best practice* rappresentata dalle linee guida emanate dal CNDCEC, che diviene anzi obbligatoria per legge, se non in relazione ai nuovi istituti previsti per la segnalazione e la composizione della crisi.

La ribadita centralità del ruolo del Collegio Sindacale quale organo di controllo conferma la rilevanza strategica della funzione di vigilanza nel sistema delle società di capitali. La previsione dell'utilizzo di indici patrimoniali e finanziari sottolinea l'importanza del controllo di gestione e dell'analisi periodica dei documenti contabili per prevenire la crisi e per tutelare il patrimonio sociale, la solvibilità dell'impresa e gli interessi degli *stakeholder*. L'obbligo di verificare periodicamente la valutazione dell'equilibrio economico finanziario nel corso dell'esercizio e di segnalare immediatamente all'organo amministrativo l'esistenza di fondati indizi della crisi rientra naturalmente nell'attività di vigilanza svolta dai sindaci, da esercitarsi con periodicità almeno trimestrale ai sensi del codice civile e in base alle norme di comportamento professionali attualmente in vigore.

Desta, invece, perplessità il fatto di prevedere queste specifiche attività di vigilanza anche in capo ai revisori “nell’ambito delle rispettive funzioni”. Infatti, il revisore non ha doveri né poteri di vigilanza né responsabilità solidale con gli amministratori, ma ha soltanto l'incarico di esprimere un giudizio corretto sull'attendibilità del bilancio annuale dopo aver acquisito ogni elemento probativo necessario a tale scopo. Fra gli elementi probativi è compreso l'accertamento del presupposto della continuità aziendale, ma solo alla data del bilancio oggetto del giudizio. Oltretutto, la valutazione di informazioni contabili infrannuali e prospettive, sebbene prevista da altri principi professionali, esula dai principi di revisione applicabili nella revisione legale e non rientra nelle funzioni né è remunerata dal compenso spettante al revisore legale. Pertanto l'intervento richiesto dal CCI, avente natura di vigilanza, risulta estraneo alle funzioni del revisore legale, delimitate con precisione dai principi di revisione.

5.7.2 I controlli sulle piccole e medie imprese

Prima dell'approvazione del CCI, al rigoroso sistema di controlli previsto dal Legislatore sfuggivano le numerose società a responsabilità limitata che non superavano due dei parametri relativi ai ricavi (8,8 milioni di euro), all'attivo (4,4 milioni di euro) e al numero di dipendenti (50 occupati in media durante l'esercizio) previsti dall'art. 2435-bis c.c. La trasparenza dell'informazione contabile fornita dalle società che non superavano tali parametri dimensionali risultava poi notevolmente compromessa dalla carenza informativa consentita nel bilancio abbreviato, che può omettere il rendiconto finanziario e non essere accompagnato dalla relazione sulla gestione. Tale falla nel sistema dei controlli

societari è stata ulteriormente allargata negli anni 2011 e 2012 a seguito delle modifiche all'art. 2477 c.c. approvate con procedura d'urgenza sotto la spinta dell'emergenza finanziaria, con il dichiarato scopo di ridurre gli oneri per le società. Ciò ha prodotto il prevedibile effetto di indebolire la disciplina del controllo societario consentendo alle società a responsabilità limitata, anche di rilevanti dimensioni, di sottrarsi alla vigilanza obbligatoria del Collegio Sindacale ovvero del sindaco unico. A fronte di un modesto risparmio nei bilanci delle società interessate, è stata così pregiudicata l'applicazione generalizzata del sistema dei controlli che il Legislatore aveva perfezionato nel corso di svariati anni a seguito di approfonditi dibattiti tecnici.

L'approvazione del Codice della crisi segna invece un'apprezzabile inversione di rotta da parte del Legislatore, che ora riconosce, a differenza di quanto avvenuto nel recente passato, che il beneficio atteso per l'intero sistema economico e sociale dalla migliore e più tempestiva gestione delle crisi connessa con la presenza degli organi di controllo è di gran lunga superiore al costo che le società devono sostenere per dotarsi di tali organi. Infatti, l'art. 2477 c.c. (ulteriormente modificato dalla L. 14 giugno 2019, n. 55) prevede l'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore per le società a responsabilità limitata che superano per due esercizi consecutivi *uno solo* dei parametri rappresentati di seguito:

Tabella 5. 5 – Parametri di nomina dell'organo di controllo o del revisore per Srl

Art. 2477 c.c.		
Nomina degli organi di controllo		
	Precedenti parametri	Nuovi parametri
Ricavi	€ 8.800.000	€ 4.000.000
Attivo	€ 4.400.000	€ 4.000.000
Dipendenti	50	20

Inoltre, la previsione dell'utilizzo sistematico e periodico di indici patrimoniali e finanziari, precedentemente richiesto per la redazione del bilancio annuale delle sole società di maggiori dimensioni dall'art. 2428 c.c. e dal D.Lgs. 139/2015, recepisce legislativamente l'importanza del controllo di gestione e dell'analisi periodica dei documenti contabili. Purtroppo, *le nuove norme non risolvono l'ambiguità in materia di controllo societario sulle società a responsabilità limitata* derivante dalle modifiche precedentemente apportate all'art. 2477 c.c. Infatti, tale articolo rubricato "*Nomina degli organi di controllo*" dispone ancora per le società a responsabilità limitata l'obbligo di *nomina dell'organo di controllo "o" del revisore*. Inoltre, come si è già ricordato, l'art. 14 del CCI pone a carico degli organi di controllo societa-

ri, del revisore contabile e della società di revisione, *ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni*, l'obbligo di verificare che l'organo amministrativo mantenga *costantemente* un adeguato assetto organizzativo dell'impresa, conservi l'equilibrio economico finanziario e valuti il prevedibile andamento della gestione, nonché di segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo l'esistenza di fondati indizi della crisi. Mentre per le società per azioni le funzioni e gli obblighi degli organi di vigilanza e di revisione sono chiare e distinte, per le società a responsabilità limitata la poco felice formulazione delle norme sopra richiamate *richiede uno sforzo interpretativo* per comprendere l'intenzione del Legislatore. Come precedentemente rilevato, l'obbligo di verificare periodicamente la valutazione dell'equilibrio economico finanziario nel corso dell'esercizio e di segnalare immediatamente all'organo amministrativo l'esistenza di fondati indizi della crisi rientra nell'ordinaria attività di vigilanza svolta dai sindaci con periodicità almeno trimestrale. Al contrario, il revisore non ha doveri né poteri di vigilanza, né annuale né infrannuale, ma assume soltanto l'incarico di *esprimere un giudizio professionale* sulla conformità del bilancio d'esercizio alle disposizioni applicabili, dopo aver acquisito ogni elemento probativo necessario a tale scopo. Come detto, fra gli elementi probativi è sì compreso l'accertamento del presupposto della continuità aziendale, ma solo *alla data del bilancio* oggetto del giudizio. Oltretutto, la valutazione di informazioni contabili infrannuali e prospettiche ai fini dell'elaborazione degli indicatori finanziari esula dai principi professionali applicabili nella revisione legale e non rientra nelle funzioni né è remunerata dal compenso del revisore legale.

Pertanto, un'interpretazione letterale dell'art. 2477 potrebbe indurre a valutare che *le società a responsabilità limitata possano scegliere se dotarsi dell'organo di vigilanza oppure del revisore*, con ciò sottraendosi al monitoraggio periodico richiesto dall'art. 14 del Codice della crisi. Tale tipo di controllo, avente natura di vigilanza, è infatti estraneo alle funzioni e non è compatibile con la tempistica dell'intervento del revisore legale, che sono rigorosamente delimitate dai principi di revisione. Tale paradossale risultato, che a parere di chi scrive è *incompatibile con un'interpretazione sistematica della normativa*, sarebbe evidentemente non coerente con le finalità complessive del Codice della crisi e con le altre specifiche disposizioni che richiedono l'esercizio di entrambe le distinte attività di controllo e di revisione, a garanzia del corretto funzionamento del sistema societario e a tutela dell'intero sistema economico.

In base a una diversa interpretazione si potrebbe invece ipotizzare, in caso di mancata nomina dell'organo sindacale, l'esercizio da parte del revisore di funzioni parziali di vigilanza allo scopo di assicurare comunque il monitoraggio periodico ex art. 14 CCI. Tale interpretazione risulta ancora più problematica della precedente, sia dal punto di vista letterale sia sistematico. Infatti, come già ricordato, l'art. 14 prevede il monitoraggio

da parte degli organi di controllo e del revisore “*nell’ambito delle rispettive funzioni*”, che per il revisore non comprendono la valutazione trimestrale del controllo interno, della situazione patrimoniale, economica e finanziaria né della continuità aziendale. Inoltre, *il revisore* non ha l’incarico di svolgere la funzione di controllo propria dei sindaci ai sensi del Codice civile, né le ulteriori funzioni previste dal Codice della crisi; egli *non partecipa alle riunioni degli organi sociali, non ha i poteri di intervento del sindaco* e non assume le relative responsabilità. Pertanto, l’interpretazione di cui sopra richiede il conferimento *implicito* al revisore di un incarico parziale di vigilanza, non disciplinato dal codice civile né dai principi di revisione e non retribuito, senza assumere inoltre le relative responsabilità con il risultato di nominare un “*sindaco dimezzato*” per cercare di ottenere comunque un parziale monitoraggio ex art. 14 CCI finalizzato alla prevenzione della crisi.

Infine, una terza interpretazione della normativa, di tipo sistematico, anche in considerazione dei ripetuti riferimenti del Codice della crisi all’organo di controllo, porta a concludere che in assenza dell’organo sindacale e quindi dell’attività di vigilanza l’assetto organizzativo societario risulterebbe inadeguato e quindi non conforme alle finalità del Codice. Tale interpretazione appare di gran lunga la più preferibile. Infatti, come rilevato da numerosi commentatori, fra cui il *Consiglio Nazionale del Notariato*⁴⁰, non vi è motivo per differenziare il sistema dei controlli delle Spa da quello delle Srl, poiché la *necessità di entrambe le funzioni – vigilanza e revisione* – dipende dai parametri dimensionali e non dai rapporti fra i soci, ed è correlata con le finalità di prevenzione della crisi. In caso di crisi, l’omessa nomina dell’organo sindacale potrebbe, pertanto, comportare l’omessa rilevazione infrannuale e/o tempestiva della perdita della continuità aziendale, che costituisce secondo recente giurisprudenza una grave irregolarità suscettibile di essere denunciata al Tribunale ex art. 2409 c.c.⁴¹

L’incertezza interpretativa sopra evidenziata deriva dal mancato ripristino del testo dell’art. 2477 in vigore prima delle improvvise modifiche del 2011 e 2012, che erano finalizzate a sottrarre le società a responsabilità limitata alla vigilanza dell’organo di controllo ma che oggi confliggono con le finalità del Codice della crisi. Dispiace, quindi, che si sia persa l’occasione dell’emanazione del CCI per fare chiarezza sul punto.

In attesa di auspicati chiarimenti ufficiali o correzioni normative, è senz’altro consigliabile che gli organi amministrativi propongano, e i soci deliberino, la nomina sia dell’organo di vigilanza sia del revisore – le cui funzioni possono

⁴⁰ CNN Notizie n. 33 del 20 febbraio 2019.

⁴¹ Trib. Venezia 6 febbraio 2019.

eventualmente essere riunite in capo all'organo sindacale, anche monocratico, per ridurre i costi – onde consentire il pieno funzionamento dei meccanismi di controllo societario previsti dal codice civile e dal Codice della crisi.

Bibliografia

- Associazione fra le Società Italiane Per Azioni, *Il nuovo quadro comunitario e nazionale in tema di revisione legale*, 2016
- Bernardi D., Difino M., Martinotti P., *Il controllo di qualità della revisione legale dei conti*, Egea, 2011
- Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, *Principi di comportamento del Collegio Sindacale di società non quotate*, Settembre 2015
- Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, *Linee guida per il sindaco unico*, 2015
- Consiglio Nazionale del Notariato, *Notizie n. 33 del 20 febbraio 2019*
- Difino M., *Crisi economica e continuità aziendale nell'informativa di bilancio*, Journal of Investor Relations, 2009
- Difino M., Ghini P., *Il controllo societario nelle S.r.l., Il fisco*, 2012
- Difino M., Ghini P., *Il controllo societario nelle S.p.a., Il fisco*, 2012
- Difino M., Ghini P., *Collegio Sindacale incaricato della revisione legale*, La settimana fiscale, 2011
- Difino M., Ghini P., *Revisione delle piccole e medie imprese*, La settimana fiscale, 2011
- Difino M., Riva P., *Controllo societario e revisione nel Codice della crisi d'impresa*, Il Fallimentarista, 2019
- Difino M., Riva P., *Crisi d'impresa, controlli societari più ampi per le società a responsabilità limitata*, IPSOA, 2019
- Difino M., Riva P., *Crisi d'impresa, obblighi e ruolo del Collegio Sindacale nelle segnalazioni di allerta*, IPSOA, 2019
- Difino M., Riva P., *La rilevanza strategica del Collegio Sindacale*, Il Sole 24 Ore, 2019
- IFAC SMP Committee, *Guide to Using International Standards on Auditing in the Audits of Small- and Medium-sized Entities*, 2007
- International Auditing And Assurance Standards Board, *Handbook of International Quality Control*, Auditing, Review, Other Assurance, and Related Services Pronouncements, 2018
- International Federation Of Accountants, *Guide to Using ISAs in the Audits of Small- and Medium-Sized Entities SMEs 4th Edition*, 2018
- Ordine dei Dottori Commercialisti E Degli Esperti Contabili di Milano, *La riforma della revisione legale in Italia*, I quaderni della Scuola di Alta Formazione, 2010
- Riva P., *Le informazioni non finanziarie nel sistema di bilancio*, Egea, 2001